

ALLEGATO I



COMUNE DI ALBENGA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2014 e s.m.i.

Indice

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Presupposto impositivo
Art. 3 – Base imponibile
Art. 4 – Obbligazione tributaria
Art. 5 – Determinazione della tariffa di riferimento
Art. 6 – Soggetto attivo
Art. 7 – Soggetti passivi
Art. 8 – Categorie di utenze
Art. 9 – Esclusioni
Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11 – Scuole statali
Art. 12 – Riduzioni previste dalla legge
Art. 13 – Riduzioni per il riciclo
Art. 14 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 15 – Agevolazioni
Art. 16 – Riduzioni e agevolazioni
Art. 17 – Tributo giornaliero
Art. 18 – Tributo provinciale
Art. 19 – Dichiarazione
Art. 20 – Funzionario responsabile
Art. 21 – Accertamento
Art. 22 – Sanzioni
Art. 23 – Riscossione
Art. 24 – Somme di modesta entità
Art. 25 – Rimborsi
Art. 26 – Contenzioso
Art. 27 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto

1. L'art.1 comma 639 della L. 27 dicembre 2011 n.147 istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Comunale Unica (IUC) che si articola in tre tributi tra cui la Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dai successivi commi 641 e ss. e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Albenga.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze abitative, la residenza, la presenza di arredo oppure l'attivazione di un'utenza, anche ad uno solo, dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione di rifiuti; per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito
3. Sono escluse dal tributo:
 - ❖ le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali balconi e terrazze scoperte, giardini e parchi;
 - ❖ le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

- ❖ le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/13, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art.14 del D.L. 201/2011, o della TARSU di cui al Capo 3° del D. Lgs. 507/93. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al richiamato comma 647.

In particolare si considerano aree tassabili:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, coperti e chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, compresi quelli accessori o pertinenziali, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo art. 10;
- b) il vano scala;
- c) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le arce adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, etc..).

2. Per le utenze abitative non è assoggettabile al tributo la superficie delle soffitte con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Art. 4 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative alle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal 1° giorno del mese successivo alla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri in modo incontrovertibile e con idonea documentazione la data di effettiva perdita di disponibilità dei locali.

3. Si considera prova incontrovertibile l'assolvimento del pagamento del tributo da parte di altro soggetto subentrante a seguito di denuncia o comunque in presenza di locazione con contratto registrato.

Art. 5 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

3. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; nella modulazione della tariffa per le utenze domestiche sono assicurate riduzioni conseguenti ai minori costi per la raccolta differenziata .

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 6 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albenga sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. L'Amministratore del condominio od il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 8 - Categorie di utenze

Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono classificate in diverse categorie, indicate nell'allegato B del presente regolamento, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei criteri previsti dalla

normativa vigente e delle tipologie di utenze presenti nel territorio del Comune individuate dal regime di prelievo vigente nel 2013.

Art. 9 – Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia iniziale o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono pertanto, a titolo esemplificativo, da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità al tributo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete di cui all'art.2;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari inutilizzabili e di fatto non utilizzate per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine lavori purché entrambe tempestivamente comunicate e in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
- i fabbricati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente

rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.

4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli indicati nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Sono, altresì, escluse dal computo della superficie assoggettabile i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Restano assoggettati alla tassa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

In assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art.256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio di tutte attività predette, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base della percentuale del 70%;

4. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti i contribuenti devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 19 e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, fatture rilasciate dal soggetto a ciò abilitato, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 11 – Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 31/2008.

Art. 12 – Riduzioni della tassa

1. La tassa è ridotta del 30% nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante lì residente;

b) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alla seguente condizione:

1) la verifica se l'occupante dell'abitazione è "unico" è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica. Comunque, la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 40. Tale limitazione non vale ai fini dell'agevolazione di cui al successivo art. 15, comma 2 lettera b);

2) la riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.

L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 17.

3. La tassa è applicata in misura ridotta di due terzi sull'unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 13 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Per “riciclo” si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento).

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l'annualità successiva o, in caso di cessazione dell'utenza nel corso dell'anno, con rimborso delle somme corrispondenti all'ammontare della riduzione, a seguito della dimostrazione dell'effettivo avvio al riciclo nell'anno di riferimento.

3. Qualora il produttore dimostri di avviare direttamente al riciclo i rifiuti urbani assimilati, il Comune riconosce una riduzione nella misura seguente:

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno kg.500,00 e fino a kg.5.000,00, la tariffa è ridotta del 10%;

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno kg.5.000,00 e fino a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 15%;

- nel caso di avvio al riciclo di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore a kg.50.000,00, la tariffa è ridotta del 20%;

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, allegando:

a) la documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo, quali formulario rifiuti e fattura rilasciata da impresa a ciò abilitata;

- b) l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
- c) copia del registro di carico e scarico (se obbligatorio);

Art. 14 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Come stabilito nell'apposito Regolamento, il servizio comunale di gestione dei rifiuti è garantito sull'intero territorio del Comune, come individuato dai suoi confini amministrativi.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere state fatte constatare mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.

Art. 15 – Agevolazioni

1. Sono previsti interventi in favore delle famiglie in condizioni di grave disagio socio – economico, nella seguente misura:
 - a) esenzione dal pagamento per i nuclei familiari residenti composti da due o più persone con I.S.E.E. pari o inferiore a 3.500,00 Euro, previa esibizione del relativo attestato di reddito e a condizione che siano seguiti dai Servizi Sociali comunali, con erogazione di contributi economici o provvidenze similari, in almeno uno dei due anni solari precedenti;
 - b) riduzione del tributo nella misura del 50% in favore di nuclei familiari residenti in presenza di persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, accertata dalla competente Commissione Medica;
2. Sono previste le ulteriori agevolazioni, con riduzione della tassa:
 - a) del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche paritarie private;
 - b) a favore dei nuclei familiari, residenti, composti da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), economico (ctg. A/3), popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5), ovvero rurale (ctg. A/6) e precisamente:

- se composto da unica persona, di un ulteriore 15% in aggiunta alla riduzione di cui all'art. 12 comma 1 lett. a;
- se composto da due persone, una riduzione del 10%;
- c) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale;
- d) del 75% a favore di enti di diritto pubblico non economico e associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati piccoli natanti, non cabinati e derive, usati per il diporto e la pratica sportiva;
- e) del 100% per locali ed aree utilizzati esclusivamente da associazioni ed organizzazioni non commerciali di pubblica assistenza e soccorso volontario che con servizio di ambulanza provvedono alle prestazioni di emergenza sanitaria ed al trasporto di persone nell'ambito del territorio.

Art. 16 – Riduzioni e agevolazioni

1. Per usufruire di riduzioni e/o agevolazioni l'interessato deve presentare richiesta, corredata da idonea documentazione.
2. Le riduzioni e/o agevolazioni hanno effetto dal mese successivo a quello della domanda; il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione/agevolazione deve essere comunicato nei termini previsti per la presentazione della denuncia di variazione di cui all'art.19, pena il recupero del tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste dalla norma.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 17 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Albenga istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore ad €5,00.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.

Art. 18 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

Art. 19 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze abitative: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. La cessazione totale o parziale del possesso, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata entro il mese in cui si verifica l'evento. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze abitative deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei domiciliati non residenti;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale,

- partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l'indicazione dell'attività prevalente svolta);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune o è spedita per posta, o inviata in via telematica, per fax, con posta certificata. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione.

Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare all'Ufficio Entrate la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 20 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa sui rifiuti; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 21 – Accertamento

1. Le attività di accertamento della tassa, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Albenga.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, viene di regola utilizzata come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Art. 22 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 21, comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 23 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate di cui due in acconto, calcolate sulle tariffe deliberate per l'anno precedente, scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di maggio e settembre ed una rata con scadenza il 5 dicembre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 5 dicembre di ciascun anno. L'importo complessivo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi (art. 1, comma 166, L.296/2006). L'arrotondamento in caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

2. La tassa, per l'anno 2014 e seguenti, è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è emesso sollecito di pagamento indicante le somme da versare in unica rata; in caso di inadempienza, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, contenente le spese di notificazione, l'irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 22, comma 1, oltre agli interessi.

Qualora perdurasse il mancato pagamento dell'importo dovuto, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 24 – Somme di modesta entità

1 Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi alla tassa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 25 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Albenga, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Non si procede al rimborso per le somme dovute a titolo di tributo annuale di importo inferiore ad €.12,00.

Art. 26 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Per l'anno 2014, il tributo è corrisposto in tre rate di cui una in acconto (25% calcolato sulla base delle tariffe in vigore nel 2013) scadente il 31 maggio e due rate successive, di conguaglio, scadenti il 31 ottobre ed il 30 novembre 2014 .
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

ALLEGATO "A"

Criteria per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività e per la determinazione delle tariffe (art. 5 del regolamento)

1. Generalità

La determinazione delle tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locale od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, comma 3, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la rideterminazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, e opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. Definizioni

Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

Si esprime in kg/mq/anno.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm.): per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassazione iscritta nei moli.

Si esprime in kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, proprio della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica, così come sopra definiti è un numero puro.

Indice di qualità specifica (Ips): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 3 del regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in L/annuo.

Superficie totale (St): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli.

Si esprime in mq.

Tariffa media convenzionale (o Costo medio generale netto per unità superficie) (tm): per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali delle aree, accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli.

Si esprime in L/mq anno.

3. Modalità di determinazione dei coefficienti di

produttività e qualità specifica

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati -

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da organi e/o uffici dello Stato, delle regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti di ricerca.

4. Modalità di definizione delle classi di contribuenza

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree (espresse le prime con A e le altre con B o C), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle "i" classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (kg/mq /anno);
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_{psi} dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica q_i ed il coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (I_{qsi}).

5. Determinazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$t_i = I_{psi} \times I_{qsi} \times t_m \text{ (L/mq), con arrotondamento alle 10 lire.}$$

Ai fini della annuale revisione delle tariffe-unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media t_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

6. Modalità di ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica e delle classi di contribuenza

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo

dovrà essere almeno quadriennale e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.

L'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, rinvia al 1 gennaio 1996 l'applicazione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione sopraesposti; tuttavia, a puro titolo esemplificativo, si riportano, di seguito, le tariffe che sarebbero applicabili, sulla base dei criteri prima indicati (coefficienti e indici di produttività specifica), qualora il costo convenzionale del servizio fosse determinato in L. 3.500.000.000. Come vedesi, il criterio adottato necessita di un "correttivo" pari al 8% in aumento delle tariffe indicate nel prospetto allegato.

ALLEGATO "B"

Tariffa Cat. Descrizione di locali o aree -- Tariffa a (L/mq).

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE	METRI QUADRATI CENSITI	LIRE A MQ ANNO 1996	INCASSO PREVISTO
1. Locali dei ristoranti trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, mense e simili.	7.051	4.200	29.641.200
2. Locali di esercizi alimentari: frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, carne.	0	4.100	0
3. Locali di alberghi, pensioni, locande, residences, con annessi dehors.	16.657	3.900	64.962.300
4. Locali dei supermercati ed annessi dei negozi commerciali ed annessi.	99.376	4.190	416.385.440
5. locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticceria, birrerie, fast-food, paninoteche, pizzerie al taglio e simili, locali delle sale da ballo, discoteche, teatri o cinematografi, sale da gioco, nonché locali dei circoli, clubs e simili, in cui si somministrano bevande e alimenti.	8.453	4.160	35.164.480
6. Locali degli ambulatori, poliambulatori, non annessi agli ospedali e case di cura, studi medici e veterinari (compresi i locali per la toeletta animali), laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune e simili.	9.798	3.750	36.742.500
7. Locali degli studi professionali di grafica, progettazione simili, uffici commerciali,			

assicurazioni, agenzie finanziarie, immobiliari, ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto, autoscuole, studi e sedi di radio e televisioni, banche e istituti di credito.	34.682	4.150	143.930.300
8. Locali delle imprese industriali e commerciali, nonchè relative ai locali annessi.	2.033	3.200	6.505.600
9. Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani e locali dei caseifici e delle cantine sociali, nonchè dei relativi annessi.	24.307	3.800	92.366.600
10. Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali.	15.107	3.500	52.874.500
11. Locali dei collegi, convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli istituti ed imprese private per l'insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue, informatica, ballo e simili (organizzati e non in forma di impresa) e delle palestre in genere non annesse ad istituti scolastici.	9.095	2.200	20.009.000
12. Locali delle caserme, ospedali, case di cura private, con annessi servizi.	31.189	4.000	124.756.000
13. Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento secondo il vigente ordinamento scolastico (asili, elementari, medie inferiori ed istituti similari), dei musei, delle biblioteche, delle associazioni o istituti di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva, degli enti di assistenza, delle stazioni, delle carceri e dei circoli ricreativo culturali.	36.728	2.150	78.965.200
14. Locali delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11.08.1991 n. 266 e delle cooperative sociali di cui alla legge 08.11.1991 n. 381.	0	2.100	0
15. Locali delle abitazioni private e locali annessi (cantina, box, garage, etc....)	955.054	2.150	2.053.366.100
16. Locali delle case coloniche adibite a magazzini agricoli, occupate dai coltivatori del fondo e ubicate in zona servita a serre.	31.293	2.180	68.128.740
17. Aree adibite a mercati all'aperto.	4.785	2.120	10.144.200
18. Aree adibite a distributori carburanti.	6.244	2.110	13.112.400
19. Aree adibite a campeggi ed annesse aree adibite a parcheggi e posteggi stabilimenti balneari.	107.032	2.370	253.665.840
20. Altre aree scoperte	3.907	2.100	8.204.700
TOTALE COMPLESSIVO	1.402.791		3.509.050.540